

(6-00006) n. 1 (testo 2) (27 giugno 2018)

[GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [DAMIANI](#), [GALLONE](#), [LONARDO](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [PICHETTO FRATIN](#), [RIZZOTTI](#), [TOFFANIN](#), [ZAFFINI](#), [BERARDI](#).

## **Approvata**

Il Senato,

udite le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,

premesso che:

il 28 e 29 giugno 2018, nella riunione del Consiglio europeo si affronteranno dei punti fondamentali riguardanti alcune delle questioni più urgenti, tra cui: migrazione, sicurezza e difesa, occupazione, crescita e competitività, innovazione ed Europa digitale, bilancio a lungo termine dell'UE (QFP), relazioni esterne;

la materia delle concessioni demaniali marittime è, ad oggi, disciplinata dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, meglio nota come «direttiva Bolkestein», relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 59 del 2010, che coinvolge in modo diretto il settore delle imprese balneari;

per effetto della citata direttiva le concessioni sul demanio dello Stato e degli enti pubblici territoriali non possono più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica europea alla scadenza temporale di ogni concessione;

il codice della navigazione italiana di cui al regio decreto n. 327 del 1942 accordava una preferenza per il concessionario esistente in caso di rinnovo della concessione. Venuta meno tale possibilità, in seguito all'avvio di un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea, con decreti-legge emanati dal 2009 al 2012, successivamente convertiti in legge, l'Italia ha previsto la proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, inizialmente sino al 31 dicembre 2012, e quindi sino al 31 dicembre 2020;

la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune. Servizi, appunto, e non "beni". E questo è il motivo per cui non è possibile applicare la Bolkestein al comparto balneare. Non è corretto - infatti - mettere a bando la concessione in uso di beni demaniali, proprio alla luce del fatto che le concessioni riguardano beni e non lo svolgimento di servizi;

tale posizione ha da ultimo trovato conferma anche nelle parole dello stesso Commissario europeo che ha dato il nome alla direttiva, Fritz Bolkestein, che in occasioni pubbliche ha sostenuto con fermezza la natura di "bene" delle concessioni demaniali, che vanno pertanto escluse dall'applicazione di una normativa sui servizi;

sono molte le difficoltà che le imprese hanno avuto nell'adeguarsi ai rigidi dettami della direttiva, tant'è che in alcuni settori, come il commercio ambulante su aree pubbliche, è stata ostacolata la programmazione degli investimenti o il recupero di quelli già realizzati, danneggiando, soprattutto, i piccoli operatori del settore e non tenendo conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, costituito da attività di commercio, svolte su posteggio fisso ed attività svolte in forma

itinerante e con turnazioni, svolte, non solo nei centri storici e nei tradizionali mercati rionali, ma anche nelle aree periferiche. Ciò ha contribuito a determinare la chiusura di molte aziende, con un forte impatto sull'economia e l'occupazione dei territori locali e più in generale del Paese;

evidenziato che, per l'Unione europea, l'Italia deve giungere, definitivamente, ad una soluzione che: a) interrompa, in materia, l'emanazione di disposizioni legislative di differimento del termine di scadenza della concessione; b) eviti al Governo italiano il pagamento di sanzioni economiche per il mancato rispetto e la mancata applicazione del diritto comunitario, dove le sanzioni potrebbero risultare di gran lunga superiori al valore generato della concessione; c) garantisca a nuovi operatori economici di concorrere all'assegnazione di aree demaniali per il loro utilizzo a fini turistici;

tenuto conto che:

vi è tempo residuo sufficiente, fino al 2020, per il superamento delle contestazioni rivolte all'Italia dall'Unione europea sulle modalità di concessione del demanio pubblico;

sino ad oggi, comunque, le concessioni hanno determinato un introito per il bilancio dello Stato;

le concessioni riguardano i beni e non lo svolgimento di servizi, cioè concernono il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio (ad esempio, il servizio effettuato attraverso una concessione per il trasporto dei passeggeri da una sponda ad un'altra di un lago);

i beni demaniali costieri non sono esauriti, ma vi è ancora disponibilità di superfici, da concedere, tramite bando, in nuova concessione; e ciò deve essere considerato come motivo per l'esclusione dall'applicazione della cosiddetta direttiva servizi;

considerato che:

nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno ultimo scorso, nel corso dell'esame del Documento di economia e finanza 2018, il gruppo di Forza Italia ha chiesto nell'ambito della propria risoluzione e con l'emendamento (2.16) alla risoluzione di maggioranza accolta, un impegno al Governo ad escludere la materia delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE;

nel corso del dibattito in Aula è intervenuta il vice ministro Castelli che ha confermato l'impegno da parte del Governo a risolvere la questione; a seguire per la maggioranza è intervenuto il senatore Calderoli che, prendendo atto della dichiarazione del Vice Ministro, ha invitato Forza Italia a ritirare l'emendamento e a ripresentarlo in occasione del dibattito in vista del Consiglio europeo, con l'impegno da parte della maggioranza da lui rappresentata di sostenerlo,

impegna il Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti della compatibilità con i programmi di governo, a porre all'attenzione del Consiglio europeo e degli organi comunitari competenti la necessità di:

intraprendere tutte le iniziative volte all'avvio della procedura di esclusione delle concessioni demaniali dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, partendo dal semplice presupposto che la direttiva Bolkestein è una normativa dell'Unione europea relativa ai servizi nel mercato europeo comune e non ai "beni";

escludere il commercio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva citata nel rispetto degli articoli della Costituzione della Repubblica italiana che tutelano l'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica, anche in deroga ai trattati internazionali che ne vincolino il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriale in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economica.